Lavoro pubblico:

Il pubblico impiego è definibile come il rapporto di lavoro in cui una persona fisica mette volontariamente la propria attività, in modo continuativo e dietro corresponsione della retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico.

La Carta costituzionale dedica diverse disposizioni al rapporto di lavoro pubblico e in particolare:

l’art. 51 stabilisce che: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”

l’art. 54 stabilisce che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”;

l’art. 97 in base al quale “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”;

l’art. 98 sancisce che “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. Elementi essenziali dell’impiego pubblico sono:

l’accesso mediante concorso;

la natura pubblica dell’ente;

la correlazione con i fini istituzionali dell’ente;

la subordinazione con inserimento nell’organizzazione amministrativa dell’ente;

la continuità (va ricompreso anche il rapporto a tempo determinato);

l’esclusività;

la retribuzione predeterminata.

Lavoro privato:

è un rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nel quale il lavoratore dipendente esegue una prestazione professionale a favore di un datore di lavoro privato, con compiti di collaborazione di concetto o d’ordine. Il contratto è disciplinato dall’art. 2094 c.c., da leggi speciali, tra le quali principalmente la l. 20.5.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali sottoscritti dai rappresentanti dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori (associazioni sindacali). Alcuni principi sono espressi dagli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione. Per l’art. 2095 c.c. i lavoratori dipendenti sono distinti in quattro categorie, secondo la natura delle prestazioni: operai, impiegati, quadri, dirigenti tecnici e amministrativi.

Gli operai esercitano attività manuale su impianti e attrezzature è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. Gli impiegati si distinguono in impiegati di concetto (svolgono attività intellettuale sotto le direttive impartite dai quadri e dal personale direttivo) e impiegati esecutivi (svolgono attività intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione): è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. I quadri svolgono mansioni comportanti elevata capacità professionale, è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. I dirigenti esercitano poteri di rappresentanza dell’imprenditore, godono di un’ampia autonomia e di rilevanti poteri decisionali.

Terzo settore:

Denominazione collettiva in cui si fanno rientrare, nel nostro Paese, organizzazioni non profit oriented che svolgono attività in campo sociale e civile. Rientrano nel terzo settore organizzazioni dell’associazionismo e del volontariato, Onlus, fondazioni, organizzazioni non governative (ONG). Sono escluse dal terzo settore le organizzazioni societarie della cooperazione, con l’eccezione delle cooperative sociali. Si tratta, in sintesi, di enti che fanno della partecipazione e della cittadinanza attiva il proprio elemento distintivo e identitario.